



REPUBBLICA ITALIANA sent. 487/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

composta dai Magistrati:

DADDABBO	dott. Pasquale	Presidente f.f.
MARTINA	dott. Antongiulio	Consigliere – relatore
MORGANTE	dott. Daniela	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **29535** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. **RIZZO Antonio**, nato a Torino il 30.06.1956 e residente in Cavallino (LE) alla via Totarofila 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Roberto G. Marra, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Q. Sella 120 presso lo studio dell'avv. Luigi Paccione.

Visto l'atto di citazione dell'11.09.2009 depositato in Segreteria il 14.09.2009;

esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

relatore, nella pubblica udienza del giorno 18 marzo 2010, il cons. dott. Antongiulio Martina;

uditi, altresì, alla suddetta udienza del 18 marzo 2010, con l'assistenza del Segretario dott. Rocco De Venuto, l'avv. Roberto G. Marra, per il convenuto, ed il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Carlo Picuno.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 14.09.2009 e notificato, unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, in data 08.10.2009, la Procura regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. RIZZO Antonio, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Provincia di Lecce, della somma di €11.200,00, o di quella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, "da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico, ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dall'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore" e spese di giudizio.

L'organo requirente, premesso che, con nota del 07.05.2009, il Segretario Generale della Provincia di Lecce aveva segnalato un'ipotesi di danno erariale scaturente dall'emanazione della determinazione n°1973/05 con la quale il convenuto, nella qualità di Dirigente del Settore Gest. Patrim. Lavoro Turis. e MKT Territoriale della Provincia di Lecce aveva "attribuito oltre che a sé stesso anche ai dipendenti CANDIDO Carmen, ROLLO Alessandro e MARANGIONE Aldo compensi connessi allo svolgimento di attività di costituzione di un gruppo di lavoro per l'esecuzione di un progetto di classificazione di strutture ricettive, assumendo il corrispondente impegno finanziario sul bilancio provinciale" e corrispondendo, quindi, nel corso dell'anno 2005, i suddetti compensi, per l'importo complessivo di €11.200,00 in assenza dei relativi presupposti ed in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, ha dedotto:

- che l'erogazione in argomento non sarebbe riconducibile ad alcun provvedimento regolamentare e/o contrattuale, in quanto l'art. 37 del regolamento dell'ordinamento dei servizi della Provincia rimette all'esclusiva competenza del Presidente della Provincia l'eventuale affidamento degli incarichi eccedenti gli ordinari compiti di ufficio solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa (e con nota dell'08.01.2004, il Direttore generale avrebbe "avuto modo di ribadire che l'attribuzione di incarichi risultava possibile con esclusivo riferimento ad

attività estranee a quelle d'ufficio e che la corresponsione di emolumenti dovesse essere oggetto di espressa previsione normativa”);

- che “le previsioni contrattuali al tempo applicabili in materia di compensi per la produttività – ipotesi che maggiormente si avvicina alla tipologia di attività remunerate con la determinazione in oggetto – prescrivevano una precisa concatenazione procedurale che avrebbe dovuto culminare nell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti obiettivo che comportassero l'impegno di risorse proprie da parte dell'Ente”;

- che, con la determinazione in argomento sarebbero state “corrisposte somme per lo svolgimento di attività indiscutibilmente rientranti fra i compiti d'Istituto, in quanto legati alla classificazione di strutture ricettive, materia oggettivamente rientrante fra quelle affidate all'articolazione burocratica alla quale tutti percettori, compreso il convenuto, appartenevano all'epoca dei fatti” per cui sarebbe stata “remunerata un'attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza”;

- che, tale determinazione sarebbe “stata adottata in violazione dell'art. 37 del C.C.N.L. di settore firmato in data 16.10.2003, per il periodo 2002/2005, ai sensi del quale la corresponsione di compensi per la produttività deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di performance che deve essere oggetto di specifica certificazione dal Servizio di Controllo Interno”, mentre “ogni altra ipotesi di corresponsione di emolumenti effettuata al di fuori del trattamento economico fissato nelle previsioni contrattuali” risulterebbe non prevista e, pertanto, non sarebbe illegittima;

- che, poiché la delibera non sarebbe “stata adottata nel rigoroso rispetto della normativa generale e contrattuale vigente” ed avrebbe “remunerato attività che rientravano nei normali compiti di istituto dei percipienti e quindi compensati con il trattamento stipendiale ordinario”, il convenuto sarebbe “responsabile, a titolo di colpa grave, del danno erariale conseguente, per un importo complessivo di € 11.200,00”, in quanto “avrebbe dovuto conoscere i presupposti normativi legittimanti l'erogazione

de qua, in relazione alle professionalità in suo possesso in qualità di Dirigente di Settore” mentre “ha disposto l’ erogazione delle somme indebite da parte dell’Amministrazione provinciale in assoluto sprezzo della normativa vigente, risultando, inoltre, percettore di parte di tali somme”.

Ha allegato, inoltre, il requirente contabile che, in esito all’istruttoria svolta aveva provveduto a notificare invito a dedurre al convenuto che aveva controdedotto con memorie i cui contenuti non sarebbero idonei ad escludere un ipotesi di danno erariale ascrivibile a condotta gravemente colposa.

Con memoria depositata in Segreteria il 26.02.2010, si è costituito il convenuto RIZZO Antonio, il quale, in punto di fatto, ha esposto:

- che, con deliberazione 10.12.2004 n°707, la Giunta Provinciale di Lecce approvava le “Linee guida ed azioni di sostegno per lo sviluppo del turismo in Provincia di Lecce” che “prevedeva, fra le azioni della Provincia, la redazione e quindi la realizzazione di un Progetto relativo alla classificazione delle strutture ricettive culminante con l’attribuzione delle cd. “stelle”, redatto dal Servizio Turismo e Marketing territoriale” e che “l’esigenza di tale urgente riclassificazione scaturiva, da un lato, dall’assegnazione alle Province, ex art. 2 della L.R. Puglia n°11 dell’11.02.1999, delle funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, dall’altro, dal fatto che la validità della precedente classificazione era prossima alla scadenza (31.12.2004), e necessitasse, pertanto, di un celere rinnovo, onde evitare il meccanismo della mera conferma automatica delle classificazioni”, per cui si rendeva “necessaria la costituzione di un apposito gruppo di lavoro chiamato ad occuparsi dell’istruttoria delle pratiche di classificazione (consistente anche in sopralluoghi nel territorio provinciale, raccolta dati, accertamenti, controlli e verifiche, elaborazione dei dati ed infine attribuzione della classificazione attraverso la predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi), ma anche a svolgere un azione di monitoraggio e verifica sul mantenimento degli standard qualitativi oggetto della classificazione effettuata”;

- che, “con deliberazione n°179 dell’11.05.2005, la Giunta Provinciale approvava il progetto de quo, fissando la composizione del gruppo di lavoro in 1 funzionario e 3 dipendenti interni al servizio

turismo e 2 geometri esterni all'organico della Provincia", dando, altresì, mandato al Dirigente del Servizio affinché provvedesse all'individuazione dei predetti componenti e stabilendo "lo stanziamento delle somme necessarie per la realizzazione del progetto fra le quali quelle da corrispondere al personale interno" ed "in particolare, venivano stanziati €15.200 sul capitolo 30151/06 del bilancio 2005 relativo a <<Progetti interni: compensi al personale>>; €3.618 sul capitolo 30151/07 <<oneri vari su compensi per progetti interni del personale>>; €1.292 sul capitolo 30191/03 <<IRAP su compensi per progetti interni del personale>>";

- che, "in adempimento al mandato conferitogli dalla Giunta Provinciale, il Dirigente del Servizio Turismo, con propria determinazione dirigenziale n° 1973 del 13.06.2005, individuava il gruppo di lavoro preposto nelle persone dei sigg.ri Carmen CANDIDO, Alessandro ROLLO e Aldo MARANGIONE, nella loro qualità di dipendenti interni al Servizio, i geometri Alessandro SPONGANO e Mauro AURELIO, quali tecnici esterni, per le attività di carattere tecnico richieste dalle operazioni di classificazione nonché un coordinatore dei lavori, nella persona dello stesso Dirigente del Servizio, ing. Antonio RIZZO", impegnava "le somme appositamente stanziata dalla Giunta Provinciale, fra le quali l'importo di €15.200 quale compenso complessivo spettante al personale interno" dal quale "veniva in seguito stralciata la quota di €4.000, originariamente prevista in favore dello stesso Dirigente", per cui "l'importo complessivo dei compensi si riduceva di fatto ad €11.200", relativi alle somme effettivamente corrisposte in favore delle sole unità interne e non anche a favore dello stesso Dirigente, in quanto con propria determinazione n°709 del 14.03.2007 "provvedeva ad eliminare dai residui passivi le somme originariamente previste nell'impegno di cui alla citata determinazione dirigenziale n°1973/2005";

- che, "in attuazione della suddetta determinazione n°1973/05, il gruppo di lavoro procedeva alle operazioni oggetto di incarico compiendo quella sequela di attività propedeutiche all'adozione, da parte della Giunta Provinciale, delle deliberazioni di approvazione della classificazione delle singole strutture ricettive, in ossequio alla normativa regionale 11/99", ed il "progetto veniva quindi compiutamente espletato con la classificazione di 142 strutture ricettive alberghiere operanti nel

territorio della Provincia di Lecce” e “a fronte di tale lavoro veniva disposto il pagamento delle somme spettanti ai componenti del gruppo ed in particolare venivano corrisposti €11.200 al personale interno del Servizio (sigg.ri CANDIDO, ROLLO e MARANGIONE)”;

- che tutti gli adempimenti relativi al progetto in questione sarebbero stati “assolti dal predetto personale fuori dell’orario di ufficio, utilizzando per le ricognizioni il proprio mezzo e senza alcun compenso aggiuntivo” per cui il progetto de quo sarebbe stato “attuato compiutamente senza ritardi e con notevoli risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità”.

Con la suddetta memoria, premesso quanto innanzi, la difesa del RIZZO:

- ha eccepito l’infondatezza dell’azione di responsabilità promossa nei confronti di esso deducente atteso che “la scelta operata dalla Giunta e meramente attuata dal Dirigente del Servizio” sarebbe stata “l’unica possibile per consentire l’adempimento degli impegni assunti nei modi e tempi previsti e senza alcun aggravio economico per la Provincia”, in quanto non sarebbe stata “percorribile né la strada dell’affidamento esterno per via dei costi che sarebbero stati nettamente maggiori, né quella di far svolgere al personale interno le molteplici attività di promozione e marketing territoriale nel normale orario d’ufficio, tenuto conto dell’esiguità della struttura individuata dall’Ente per il Servizio Turismo, in sede di riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi” e, a riprova di tale circostanza, militerebbero le ripetute richieste che giornalmente il Dirigente avrebbe indirizzato all’Amministrazione “proprio allo scopo di sollecitare un incremento delle risorse per lavoro straordinario, il ricorso al quale non avrebbe, peraltro, “rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per l’Ente”, come sarebbe dimostrato dal “prospetto dei costi” allegato (sub n°9) alla memoria difensiva, per cui non sarebbe “ravvisabile alcun danno erariale per l’ente” e, in ogni caso, nessuna responsabilità potrebbe “essere attribuita al Dirigente che, per un verso, avrebbe diligentemente rappresentato all’Amministrazione la necessità di maggiori stanziamenti di risorse per lavoro straordinario, e che, per un altro, avrebbe dato mera attuazione alle previsioni di Giunta di ricorrere ad altra forma di riconoscimento in favore del personale interessato” per cui la condotta posta in essere dal Dirigente non integrerebbe “in alcun modo, l’elemento soggettivo della colpa

grave, come contestato in citazione”, ma andrebbe “ricondata esclusivamente all’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite in forza del T.U.E.L.”;

- ha invocato l’art. 107 D.Lgs. 267/2000 ed ha dedotto che l’attività posta in essere dal Dirigente sarebbe “assolutamente legittima poiché promana direttamente dalla deliberazione di Giunta alla quale il Dirigente è tenuto per legge ad uniformarsi” per cui nessuna colpa, men che meno grave, sarebbe “ravvisabile nel comportamento del Dirigente” che avrebbe “agito esclusivamente su mandato dell’Ente” ;

- ha dedotto, inoltre, che non sarebbe configurabile alcun danno erariale perché i costi del progetto sarebbero “stati correttamente previsti e rendicontati” e “l’Amministrazione avrebbe conseguito dei vantaggi, in termini di efficienza ed economicità del lavoro svolto ed in termini di sensibile risparmio economico”, in quanto il gruppo di lavoro designato avrebbe “svolto i compiti affidati al di fuori dell’orario di ufficio, utilizzando per le ricognizioni il proprio mezzo, senza per questo avere alcun compenso aggiuntivo”;

-ha, pertanto, concluso chiedendo che venga dichiarata infondata la domanda di condanna nei confronti del RIZZO , perché insussistente la responsabilità amministrativa allo stesso contestata, che venga dichiarato inesistente il danno erariale e, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di attribuzione di responsabilità al deducente, che venga ridotto l’addebito, con ogni conseguenza di legge in merito a spese ed oneri di giudizio.

All’udienza del 18.03.2010, il P.M. ed il convenuto hanno reiterato le conclusioni rispettivamente rassegnate.

La causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

1. E’ appena il caso di premettere che la domanda risarcitoria proposta con l’atto introduttivo, ha riguardo al presunto danno subito dall’Amministrazione provinciale di Lecce e cioè dall’

Amministrazione di appartenenza del convenuto, in dipendenza dell'attribuzione e susseguente erogazione in favore di dipendenti dell'Amministrazione stessa, per la loro partecipazione al suddetto gruppo di lavoro, di compensi asseritamente indebiti siccome corrisposti in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Ai fini di una piana esposizione è appena il caso di premettere che, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, la natura onnicomprensiva della retribuzione, già oggetto di espressa enunciazione normativa all'art. 19, secondo comma, ultimo periodo, D.Lgs. 29/1993, è ora desumibile dalla previsione di cui all'art. 24, terzo comma, D.Lgs. 165/2001 che, riproducendo analoga previsione di cui all'art. 24, terzo comma, D.Lgs. 29/1993, prevede che il trattamento economico remunerari "tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa", sicché non può revocarsene in dubbio la vigenza avuto riguardo al personale dirigente.

Occorre, peraltro, osservare che, come evidenziato dalla difesa del convenuto, l'ing. Antonio RIZZO, nella qualità di dirigente del Servizio Turismo e Marketing del Territorio, dopo aver previsto, con determinazione dirigenziale n°1973 del 13.06.2005, un compenso di €4.000,00 per la propria partecipazione al gruppo di lavoro, con funzione di programmazione e coordinamento dei lavori del gruppo, con successiva determinazione n°709 del 14.03.2005, re perpensa, ha disposto, in sede di riaccertamento dei residui, l'eliminazione del relativo residuo, per l'importo di €4.000,00, sulla base della motivazione che lo stesso "era stato previsto per l'ing. RIZZO che essendo dirigente non può ricevere compensi per progetti di miglioramento personale interno", per cui non ne è seguito il pagamento, in favore del convenuto.

Reputa la Sezione che alle medesime conclusioni, nel senso della perdurante vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, debba pervenirsi con riferimento al personale degli enti locali privo di qualifica dirigenziale.

In proposito si osserva che, avuto riguardo alla generalità del personale dipendente dagli enti locali

(per il personale statale si cfr. gli artt.20, quinto comma, L.163/1979 e 50°, settimo comma, L.312/1980), il principio di onnicomprensività della retribuzione, già desumibile dall'art. 19, quinto comma, del D.P.R. 191/1979, è stato oggetto di espressa consacrazione normativa all'art. 31 (rubricato "onnicomprendività") del D.P.R.347/1983 (di recepimento delle "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), che ha "fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente".

E' da evidenziare che la surriportata disposizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 347/1983 - che deve considerarsi compresa fra le disposizioni confermate dall'art. 50 D.P.R. 333/1990 - non rientra nel novero delle disposizioni che, a termini del comb. disp. di cui all'art. 71 D.Lgs. 165/2001 e degli elenchi allegati sub lettere A), B) e C) allo stesso D.Lgs., hanno cessato di produrre effetti, a seguito della sottoscrizione, rispettivamente, dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale (allegato A) e per il personale dirigenziale (allegato B) e dei contratti collettivi per il quadriennio 1998 - 2001 (allegato C).

E' bensì vero che l'art. 69, primo comma, D.Lgs. cit., riproducendo le previsioni di cui all'art. 72 D.Lgs. 29/1993, ha previsto che "salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2", che tali disposizioni siano "inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e cessino "in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001"; senonché occorre tener presente, da un lato, che il successivo art. 71, secondo comma, dello stesso D.Lgs. ha previsto, con specifico riferimento al personale delle Regioni

ed autonomie locali, che cessino di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste – e, pertanto, non indistintamente tutte le disposizioni vigenti – e che il C.C.N.L. del 01/04/1999 per il comparto Regioni ed autonomie locali, relativo al personale non dirigente - concernente il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica - a seguito della stipulazione del quale le succitate disposizioni normative, ivi compreso il D.P.R. 347/1983, avrebbero dovuto, a termini del surriportato art. 69, primo comma, D.Lgs. 165/2001, cessare, in ogni caso, di produrre effetto - ha previsto all'art. 26, primo comma, che, “in via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell'art.24, la regolamentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 29/1993 degli istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983”, dichiarando espressamente inapplicabili, al successivo art. 28, gli artt. 10 e 27 e l'allegato A al D.P.R. 347/1983, e cioè le disposizioni che appunto figurano nell'elenco allegato sub lett. C al cit. decreto legislativo.

D'altro canto, l'art. 51 (rubricato “disapplicazioni”) del successivo C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, stipulato in data 14.09.2000 (e, pertanto, precedente al D.Lgs. 165/2001) nel prevedere che le “norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro” cessino di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, dalla data di stipulazione dello stesso CCNL, non reca menzione degli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, già fatti transitoriamente salvi dalla norma di cui all'art.26 C.C.N.L. del 01.04.1999, che, non essendo incompatibile con il suddetto C.C.N.L. del 14.09.2000, non rientra nel novero delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, inapplicabili, a termini del secondo comma del cit. art. 51 (disciplina che deve ritenersi confermata dall'art. 45 C.C.N.L. 22.01.2004).

Deve, pertanto, ritenersi che la norma di cui all'art. 31 D.P.R. 347/1983 sia rimasta in vigore,

trattandosi di istituto e materia non disciplinata né tam poco, diversamente disciplinata dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi del D.Lgs. 29/1993.

Senonché, ove anche si ipotizzasse che l'art.31 D.P.R. 347/1983 abbia cessato di produrre i propri effetti, le conclusioni non muterebbero, considerato che la perdurante vigenza, anche per i dipendenti pubblici privi della qualifica dirigenziale, del principio di "onnicomprensività" della retribuzione si desume dalla inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, a termini del comb. disp. di cui agli artt. 2, terzo comma, secondo periodo ("L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali") e 45, primo comma, ("il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi") del D.Lgs. 165/2001.

Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa la Sezione che non possa revocarsi in dubbio la vigenza, anche per il personale non dirigente, del principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Una volta ritenuta la vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, per la generalità dei dipendenti provinciali, occorre esaminare la questione se la partecipazione al "gruppo di lavoro" de quo possa considerarsi compresa fra le prestazioni remunerate con il trattamento economico "onnicomprensivo".

In proposito, si osserva che costituisce violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti l'attribuzione di incarichi retribuiti afferenti a mansioni rientranti nell'ambito dei doveri d'ufficio dei destinatari medesimi dell'incarico.

Non può revocarsi in dubbio che competesse alla Provincia, cui le relative funzioni sono state delegate a termini dell'art. 2, primo comma, L.R. 11/1999, l'espletamento delle procedure di classificazione delle strutture ricettive e relative conferma o modifica di cui all'art. 10 della stessa legge.

Non è, d'altro canto, in discussione che le relative funzioni istruttorie, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale di Lecce, dovessero essere espletate dal Servizio "turismo e marketing territoriale", cui - come risulta dalla stessa documentazione prodotta dal convenuto -

erano assegnati i summenzionati dipendenti provinciali, dott.ssa Carmen CANDIDO (D3), sig. Alessandro ROLLO (D1) e sig. Aldo MARANGIONE (B3), chiamati a partecipare, unitamente al convenuto ing. RIZZO, dirigente del servizio, al suddetto gruppo di lavoro, in virtù della determinazione dirigenziale n°1973 del 13.06.2005 a firma dello stesso convenuto.

Sicché, evidentemente, considerata altresì la qualifica posseduta dai suddetti dipendenti, non può revocarsi in dubbio che l'attività istruttoria relativa alla classificazione delle strutture ricettive, preparatoria del relativo provvedimento da adottarsi con delibera della Giunta Provinciale (cfr. art. 10, primo comma, e 12 L.R.11/1999 cit.), rientrasse nei doveri d'ufficio dei predetti dipendenti e che, pertanto, non potesse essere distintamente remunerata.

E' appena il caso di osservare che, trattandosi di compiti inerenti agli obblighi di servizio, evidentemente non pertinente, con riferimento alla fattispecie che ne occupa, è l'invocata disposizione di cui all'art. 37 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici, che attribuisce al Presidente la facoltà di "conferire ai dipendenti della provincia incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altra fonte normativa".

3. Con la suddetta determinazione n°1973/2005, il convenuto, nella qualità di Dirigente del servizio, nel disporre la costituzione del gruppo di lavoro, ha impegnato la relativa spesa, avuto riguardo ai compensi per il personale dipendente dell' amministrazione provinciale, sul capitolo relativo ai "progetti interni: compensi per il personale" del bilancio 2005, e, con successiva determinazione n° 709/2007, nel disporre l'eliminazione del residuo passivo relativo al compenso stabilito in proprio favore con la suddetta determinazione n°1973/2005, ha addotto la motivazione che "essendo dirigente non può ricevere compensi per progetti di miglioramento personale interno".

I suddetti riferimenti evidentemente impongono l'esame della questione in ordine alla possibilità di far riferimento ai compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi quale base giuridica idonea a giustificare l'erogazione dei compensi de quibus.

In proposito, occorre osservare che con l'atto introduttivo, la Procura regionale ha dedotto che la

predetta determinazione di spesa sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 37 del C.C.N.L. di settore (e cioè del comparto regioni – autonomie locali) firmato in data 16.10.2003 (rectius: 22.01.2004) per il periodo 2002/2005, “ai sensi del quale la corresponsione dei compensi per la produttività deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di performance che deve essere oggetto di specifica certificazione dal servizio di controllo interno” mentre “ogni altra ipotesi di corresponsione di emolumenti effettuata al di fuori del trattamento economico fissato nelle previsioni contrattuali, risulta non prevista e, pertanto, non è legittima”.

Le invocate disposizioni di cui all'art. 37, secondo e terzo comma, C.C.N.L. cit. attengono, peraltro, alla fase, a valle, propriamente esecutiva.

In ossequio al comb. disp. di cui all'art. 2, terzo comma, secondo periodo e 45, terzo comma, D.Lgs. 165/2001, che (tralasciando le recenti modifiche di cui al D.Lgs. 150/2009) prevedono, rispettivamente, che “l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali” e che “i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all' effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva”, la contrattazione collettiva nazionale (cfr. art. 33, terzo comma, C.C.N.L. del 06.07.1995) ha demandato alla contrattazione decentrata la determinazione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi, nel rispetto, ovviamente, dei vincoli stabiliti nel CCNL, che prevede che i sistemi di incentivazione del personale debbano essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e

di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo qualitativo dei risultati e debbano realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.03.1999 (art. 17, primo comma e secondo comma lett. a CCNL 01.04.1999); l'art. 37 C.C.N.L. 22.04.2004 ha, poi, previsto che l'attribuzione dei compensi incentivanti (collettivi e individuali) sia "strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento qualitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa", per cui l'attribuzione dei compensi incentivanti postula che all'effettivo aumento della produttività si associ un sensibile miglioramento, in termini sia quantitativi che qualitativi, dei servizi resi, e, pertanto, un rilevante quid pluris rispetto all'ordinario risultato della prestazione, quale requisito indispensabile per l'erogazione del compenso.

Ed è appunto al fine di assicurare che la disciplina della contrattazione decentrata sia coerente con le finalità dell'istituto, che potrebbero essere frustrate ove il riscontro dei requisiti per la relativa attribuzione fosse rimesso all' *arbitrium merum* dell' organo competente, che il C.C.N.L. 22.01.2004 cit., con le disposizioni di cui all'art. 37, secondo e terzo comma, invocate dalla Procura regionale, ha previsto che i compensi stessi debbano essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti, rimettendone sì la valutazione ai competenti dirigenti, ma "nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto", e prevedendo, inoltre, che "il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno".

E' evidente, pertanto, come, anche a termini dell'art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999 che prevede che in ogni

ente siano “adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti”, i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi postulino la preventiva individuazione dei parametri o degli indicatori che definiscano il livello standard di erogazione dei servizi, perché si possa, in un momento successivo, rilevare il grado di incremento migliorativo dello standard cui correlare, anche con contenuti economici diversificati, il compenso stesso, avuto riguardo agli apporti collettivi e/o individuali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è evidente, come il compenso per il gruppo di lavoro de quo, disposto senza riferimento alle previsioni della contrattazione decentrata (delle quali non vi è alcuna menzione nelle delibere e determinazioni versate agli atti del giudizio) ed erogato senza, del pari, alcun riferimento ai parametri e metodologie di valutazione eventualmente adottati (dei quali, del pari, non vi è cenno nei suindicati provvedimenti) non sia assolutamente riconducibile all’istituto dei compensi incentivanti che, pertanto, non può costituire un’idonea base giuridica per la relativa erogazione.

Ne consegue l’illegittimità del compenso così erogato che, pertanto, costituisce danno per l’amministrazione provinciale.

Né in contrario, può attribuirsi alcun rilievo all’allegazione difensiva per cui gli adempimenti relativi al progetto in questione sarebbero stati assolti dal personale esclusivamente fuori dall’orario d’ufficio, utilizzando per le ricognizioni il proprio mezzo e senza alcun compenso aggiuntivo.

In proposito, in disparte il rilievo che dell’espletamento degli incombeni al di fuori dell’ordinario orario di lavoro non vi è menzione né della delibera G.P. 179 dell’11.05.2009 né nella determinazione n°1973 del 13.06.2005 ma solo nel progetto di classificazione allegato al primo dei suddetti provvedimenti (leggesi, infatti, a pag. 3 che “l’impiego delle risorse umane appartenenti al Servizio Turismo avverrà al di fuori del nastro lavorativo ordinario”) mentre in tutti i suddetti atti non vi è alcuna menzione in ordine all’utilizzo del mezzo proprio, ed a prescindere dall’ulteriore rilievo che non vi è prova in atti che gli incombeni relativi al progetto siano stati effettivamente assolti al di fuori dell’orario di lavoro, appare assorbente il rilievo che nella specie non ricorrevano,

comunque, i presupposti per il legittimo ricorso al lavoro straordinario.

Ed invero, l'art.16 del D.P.R.268/1987 (che deve ritenersi tuttora vigente sulla base di considerazioni analoghe a quelle innanzi esposte con riferimento all'art.31 D.P.R.347/1983) prevede che "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro".

Nella specie, per contro, considerato che, come è dato evincere anche dalle "Linee guida ed azioni di sostegno per lo sviluppo del turismo nella provincia di Lecce", predisposto dal Servizio Economia del Territorio ed approvate dalla G.P. con delibera n°707 del 10.12.2004 (allegate sub n°1 alle controdeduzioni del RIZZO a riscontro dell'invito a dedurre; doc. n°5 in prod. attorea), il progetto relativo alla classificazione delle strutture ricettive alla prima scadenza quinquennale (di cui a pag. 21 del suddetto documento), è stato previsto in connessione con la scadenza del "primo quinquennio di applicazione" della L.R. 11/1999 ed alla conseguente scadenza delle certificazioni rilasciate (cfr. art. 9, quinto comma, e 10, sesto comma, L.R. cit.) e, pertanto, in adempimento di incombeni previsti dalla stessa legge, è evidente come le conseguenti situazioni di lavoro non rivestissero carattere di eccezionalità e fossero suscettibili di essere programmate con congruo anticipo, sì da escludere il legittimo ricorso al lavoro straordinario.

Considerata, inoltre, la restrittiva disciplina dettata dal cit. art.16 del D.P.R.268/1987, contrassegnata da limiti di natura anche quantitativa (monte – ore), imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze fondato su riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo, e da un meccanismo che affida al confronto con le organizzazioni sindacali, "nel rispetto del monte ore complessivo", l'individuazione dei casi nei quali "per esigenze eccezionali... il limite massimo individuale può essere superato" (cfr. C.d.S. Sez.V, 29.08.2006 n°5057) , è evidente che la circostanza che – secondo le allegazioni del RIZZO – i componenti "interni" del gruppo di lavoro avrebbero assolto gli incombeni relativi al suddetto progetto "fuori dall'orario d'ufficio", e,

pertanto, con prestazioni di lavoro straordinario, non sarebbe, comunque, sufficiente a radicare il diritto alla relativa retribuzione né, tam poco, al compenso incentivante.

D'altro canto, considerato che il gruppo di lavoro è stato costituito con determinazione dirigenziale 1973 del 13.06.2005 e con determinazione n°4113 del 07.12.2005, è stato liquidato "l'incentivo interno" in favore dei componenti del gruppo che, evidentemente, aveva terminato la propria attività, e che, alla stregua dell'elenco, prodotto dalla difesa del convenuto, delle strutture ricettive con indicazione della classificazione rispettivamente attribuita loro con le delibere di Giunta Provinciale, risulta che quest'ultime sono state adottate fra il 29.04.2005 ed il 17.02.2006, è evidente come la relativa istruttoria fosse stata espletata dal competente Servizio turismo e marketing territoriale anche prima e prescindendo dalla costituzione del gruppo di lavoro e presumibilmente – considerati i tempi necessari per l'istruttoria ed il termine di 60 gg. previsto per la conclusione del procedimento – anche dopo che ne era cessata l'attività, ciò che depone univocamente nel senso che l'attività istruttoria ben potesse essere espletata dal competente Servizio nell'ordinario orario d'ufficio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, evidentemente illegittimo e, privo di giustificazione causale, si palesa il compenso, per complessivi €11.200,00, corrisposto in favore dei componenti "interni" del gruppo di lavoro, in esecuzione della suddetta determinazione n°4113 del 07.12.2005, di liquidazione dello "incentivo interno" che, pertanto, costituisce danno per le finanze dell'Amministrazione Provinciale.

D'altro canto, considerato che non solo non vi è prova che agli adempimenti istruttori inerenti alla classificazione delle strutture ricettive non potessero essere effettuati dagli impiegati addetti al competente servizio dell'amministrazione provinciale nell'ordinario orario di lavoro ma gli elementi agli atti del giudizio depongono, piuttosto, in contrario, nel senso, cioè, che ai suddetti adempimenti ben si potesse provvedere nell'ordinario orario di lavoro, deve escludersi che dalla costituzione del gruppo di lavoro e dall'erogazione in favore dei componenti interni del gruppo dei compensi per cui è causa sia derivato alcun vantaggio per l'Amministrazione o la comunità amministrata, suscettibile di valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, della L. 20/1994, in termini di "compensatio lucri

cum damno”.

4. Con l’atto introduttivo la Procura regionale imputa il suddetto danno al convenuto RIZZO che, nella qualità di Dirigente del Servizio Turismo e Marketing territoriale, ha adottato la determinazione n°1973 del 13.06.2005.

Con la memoria di costituzione, la difesa del RIZZO ha dedotto che la “scelta operata dalla Giunta” sarebbe stata “meramente attuata dal Dirigente del Servizio” ed ha invocato l’art. 107 D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.

In proposito, occorre osservare che la circostanza che la costituzione del “gruppo di lavoro” concreti esercizio dell’attività gestionale propriamente demandata, a termini dell’art. 107, primo e secondo comma, D.Lgs. 267/2000, al Dirigente del Servizio e, pertanto, al convenuto, che, con la suddetta determinazione n°1973 del 03.06.2005, ha provveduto, appunto, alla nomina dei componenti ed alla determinazione dei rispettivi compensi, e che, pertanto, il danno conseguente all’erogazione dei compensi stessi sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla suddetta determinazione, non esclude che la Sezione, ai fini della determinazione del danno o della quota di danno imputabile al convenuto, debba tener conto e valutare incidentalmente il contributo causale spiegato, ai fini della determinazione del danno per cui è causa, dalla delibera G.P. n°179 dell’ 11.05.2005.

Con la suddetta delibera - della quale non vi è alcuna menzione nell’atto introduttivo - la Giunta Provinciale di Lecce ha approvato il “progetto di classificazione delle strutture ricettive ai sensi della L.R. 11 dell’11.02.1999”, ha deliberato la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, “formato da n°6 componenti, di cui n°1 funzionario del Servizio Turismo, che avrà il ruolo di programmazione e coordinamento dei lavori, da n°3 dipendenti del servizio medesimo e da n°2 geometri, esterni all’organico della Provincia”, dando mandato al Dirigente del Servizio turismo di provvedere alla individuazione dei componenti del gruppo di lavoro ed ha indicato, negli stanziamenti di bilancio ivi individuati - fra i quali, per €15.200,00, le somme stanziare sul cap. 30151/6 “progetti interni: compensi per il personale” - i mezzi per farvi fronte, sicché alla suddetta delibera ha fatto seguito la

prenotazione del relativo impegno di spesa.

Se è vero che, con la suddetta delibera, la Giunta Provinciale ha approvato un progetto proposto dallo stesso Servizio Turismo e cioè dal Servizio cui è preposto, in qualità di Dirigente, il convenuto che, in qualità di responsabile del servizio, ha espresso, inoltre, sulla suddetta delibera, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, non è men vero che l'adozione della suddetta delibera, esprimendo l'avallo dell'organo di governo dell'ente locale al suddetto "progetto", ha avuto l'effetto di rafforzare nel convenuto il proposito di procedere nei termini ivi previsti, quindi attuato con la suddetta determinazione n°1973/2005, che richiama la suddetta deliberazione G.P. n°179/2005, della quale deve considerarsi attuativa.

In punto di rispettivo apporto causale, reputa questo giudice che sia la suddetta delibera G.P. n°179 dell'11.05.2005 sia la successiva determinazione n° 1973 del 13.06.2005, abbiano concorso con efficacia concausale nella produzione del danno, sicché evidentemente entrambi i suddetti provvedimenti devono considerarsi causa del danno, secondo il principio di cui all'art. 41 c.p.

Non v'è chi non veda, invero, che la suddetta determinazione n°1973 del 13.06.2005 non sarebbe stata adottata, per cui non si sarebbe prodotto il danno erariale per cui è causa, se non fosse stata preceduta dalla delibera G.P. n°179 dell'11.05.2005, in dichiarata esecuzione (rectius: attuazione) della quale la suddetta determinazione è stata assunta, così come, di converso, la suddetta delibera n° 179 dell'11.05.2005 non avrebbe prodotto alcun danno erariale se non fosse stata seguita dalla suddetta determinazione attuativa.

Considerato, peraltro, il rapporto di consequenzialità logica e cronologica fra la suddetta deliberazione G.P. e la successiva determinazione dirigenziale attuativa, reputa la Sezione che il danno erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria proposta dall'organo requirente possa ascrivere alla determinazione dirigenziale dedotta a fondamento della domanda stessa, solo in ragione del 30% e che, pertanto, solo in ragione del 30%, il predetto danno possa ascrivere al comportamento del convenuto, quale autore della suddetta determinazione, e cioè in relazione alla causale dedotta dalla Procura con l'atto introduttivo.

E' bensì vero che il convenuto, con il proprio comportamento, in qualità di proponente il progetto (vds il relativo "allegato alla deliberazione di giunta" che indica quale "ufficio proponente" il "Turismo e Marketing territoriale" e quale dirigente il RIZZO) e in qualità di autore del parere favorevole di regolarità tecnica (vds. frontespizio della suddetta deliberazione G.P.), ha *latu sensu* "concorso", in misura rilevante, anche all'assunzione della suddetta deliberazione G.P.n°179 dell'11.05.2005, per cui dovrebbe essergli ascritta parte del danno riconducibile alla deliberazione stessa (e cioè parte del restante 70%).

Considerato, peraltro, che, con l'atto introduttivo, la Procura regionale non ha addotto, quale titolo dell'azione di responsabilità proposta nei confronti del RIZZO, né la sua qualità di proponente il progetto approvato con la suddetta delibera G.P. né il parere di regolarità tecnica dallo stesso espresso sulla stessa delibera, della quale, come innanzi evidenziato, non vi è la benché menzione nell'atto di citazione, reputa la Sezione che, in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), debba aversi riguardo al solo apporto causale costituito dall'adozione della suddetta determinazione dirigenziale dedotta a fondamento della domanda risarcitoria attorea, e che, pertanto, il danno erariale de quo debba essere ascritto al comportamento del convenuto in ragione del 30%.

5. Non può, d'altro canto, revocarsi in dubbio la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario ai fini dell'integrazione della responsabilità amministrativa.

Reputa, infatti, il Collegio che, tenuto conto della qualifica dirigenziale del RIZZO, il comportamento del convenuto consistito nell'adozione della suddetta determinazione dirigenziale, sia connotato da colpa grave, dovendosi considerare espressione di *nimia negligentia* e di totale disinteresse per gli interessi finanziari dell'Amministrazione, l'attribuzione di compensi incentivanti in palese difetto dei presupposti cui l'erogazione dei suddetti emolumenti è subordinata, alla luce della disciplina normativa e contrattuale in subiecta materia, che il dirigente, anche in considerazione dei compiti di gestione del personale demandatigli, deve necessariamente ben conoscere così come non può ignorare il principio di onnicomprensività della retribuzione, che

costituisce ormai, da oltre un quarto di secolo, principio consolidato e pacifico nell' ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

E', d'altro canto, appena il caso di osservare come non solo la circostanza che, con la suddetta deliberazione n°179 dell' 11.05.2005, il progetto di classificazione delle strutture ricettive avesse ricevuto l'avallo della Giunta provinciale, non vale ad attenuare la gravità della colpa del RIZZO nell'adozione della suddetta determinazione n°1973 del 13.06.2005, trattandosi oltre tutto di misure inerenti alla gestione del personale di competenza del dirigente (cfr. art.5, secondo comma, D.Lgs. 165/2001 ed art.107, primo comma e terzo comma, lett. e, D.Lgs. 267/2000), ma la circostanza che il RIZZO si sia premurato di sottoporre il progetto alla giunta provinciale, al fine di ottenerne l'avallo, è, piuttosto, sintomatica dei dubbi e delle perplessità del RIZZO in ordine alla legittimità dell'attribuzione dei compensi, sicché il comportamento del convenuto consistito nell'aver, nondimeno, attribuito i suddetti compensi in favore dei componenti interni del gruppo, appare connotato da "colpa cosciente" o, con previsione che costituisce un'ipotesi di colpa grave (cfr. l'art. 61 n°3 c.p. che contempla, quale aggravante, "l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento").

Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa la Sezione che il RIZZO, avuto riguardo al comportamento illecito ascrittogli, sia responsabile del danno erariale addebitatogli, in ragione del 30% dell'ammontare del danno stesso e, pertanto, per l'importo di €3.360,00 (eurotremitrecentosessanta/00).

Non ricorrendo i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, il RIZZO deve essere, pertanto, condannato al pagamento, in favore dell'Amministrazione provinciale di Lecce, dell'importo di €3.360,00.

Sul suddetto importo sono, inoltre, dovuti la rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, dalla data del 07.12.2005 (data della determinazione n°41113 di liquidazione dell'incentivo interno) sino alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi, nella misura legale, sull'importo rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

Deve essere, di converso, disattesa, in difetto di qualsiasi elemento di prova idoneo a confortarla, la richiesta formulata dalla Procura regionale con l'atto introduttivo, di attribuzione del "maggior danno da svalutazione, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico".

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione dell'11-14.09.2009, dalla Procura regionale nei confronti del sig. RIZZO Antonio, così provvede:

1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e per l'effetto, condanna il sig. RIZZO Antonio al pagamento in favore della Provincia di Lecce, dell'importo di €3.360,00 (euro tremilatrecentosessanta/00), oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, maturata dal 07.12.2005 sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi, nella misura legale, sull'importo rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza, sino al dì dell' effettivo soddisfo;

2) condanna, inoltre, il sig. RIZZO Antonio al pagamento delle spese di giudizio che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €. 337,61 (euro trecentotrentasette/61).

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 18 marzo 2010.

L'estensore

Il Presidente f.f.

f.to (Antongiulio Martina)

f.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in segreteria il 2 agosto 2010

P. il Dirigente

f.to (Giuseppe de Pinto)